C12620 - WIND TRE/BRIGHTCO
Provvedimento n. 31205

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 maggio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento CE n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Wind Tre S.p.A., pervenuta in data 2 aprile 2024;

VISTA le comunicazioni integrative della società Wind Tre S.p.A., pervenute in data 12 e 24 aprile 2024;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 20 maggio 2024;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Wind Tre S.p.A. (di seguito, "W3") è una società di diritto italiano indirettamente controllata, in ultima istanza, da CK Hutchison Holdings Limited (di seguito,"CK Hutchison"), società controllante del gruppo CK Hutchison (di seguito, "Gruppo CK Hutchison") che è attivo a livello globale su quattro aree di *business*: i) porti e servizi connessi; ii) commercio al dettaglio; iii) infrastrutture; e iv) telecomunicazioni. W3 è operatore attivo in Italia nel settore delle telecomunicazioni fisse e mobili, nella fornitura di servizi di accesso mobile a *internet*, di servizi di telefonia mobile e fissa *broadband* e *ultra-broadband*, nonché all'offerta convergente fisso-mobile.
Nell'anno 2022, il Gruppo CK Hutchison ha realizzato in Italia un fatturato consolidato di circa *[1-5]** miliardi di Euro.

2. Opnet S.p.A. (di seguito, "OpNet" o la società "Venditrice") è un operatore *wholesale* nazionale nella costruzione e nella gestione di reti 5G, *Fixed Wireless Access* e in fibra ottica, nonché nella realizzazione di *Private Network*, ponti radio e soluzioni verticali dedicate al mondo industriale. La società ha operato nel mercato delle telecomunicazioni come Linkem S.p.A. fino a settembre 2022 per poi cambiare ragione sociale in Opnet S.p.A. a valle dello scorporo societario del ramo *retail* e della sua fusione per incorporazione in Tiscali S.p.A. (di seguito, "Tiscali") che, a sua volta, ha modificato la propria ragione sociale in Tessellis S.p.A. (di seguito, "Tessellis"). L'azionista di maggioranza di Opnet è Jefferies, una società statunitense, costituita ai sensi del diritto dello Stato di New York, con azionariato diffuso e nessuno socio di controllo.
Opnet ha realizzato nel 2022 un fatturato pari a *[100-567]* milioni di euro, interamente a livello nazionale.

3. BrightCo S.r.l. (di seguito, "la Target" o "BrightCo") è una società a responsabilità limitata, costituita in data 9 febbraio 2024 ai fini della presente operazione, a cui OpNet conferirà - in vista della sua acquisizione da parte di W3 - un ramo di azienda costituito sostanzialmente da tutti gli *asset* operativi di Opnet, inclusi i diritti di utilizzo delle frequenze 5G e le infrastrutture di rete funzionali al loro utilizzo, a esclusione delle partecipazioni in altre società. La Target fornisce servizi di comunicazione elettronica al livello *wholesale* mediante diritti d'uso esclusivo di parte dello spettro nella banda compresa tra 3,4 e 3,6 GHz, nella banda compresa tra 24,5 e 26,5 GHz, nonché diritti d'uso delle frequenze per collegamenti in ponte radio. Tali servizi sono principalmente utilizzati per la fornitura di servizi di accesso a *internet* a banda ultralarga con tecnologia *Fixed Wireless Access* (di seguito, "FWA"; v. meglio *infra*). La Target è, inoltre, attiva, in misura molto limitata, nella fornitura di questi servizi a livello *retail* a clienti *business* e alla Pubblica Amministrazione. BrightCo svolge attività solo in Italia ed essendo stata costituita nel 2024 non ha mai generato alcun fatturato. Tuttavia, i ricavi realizzati, esclusivamente in Italia, dalle attività che Opnet conferisce alla Target, ammontano a un totale di circa *[35-100]* milioni di euro, sulla base dell'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2022 dalla società Venditrice.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata consiste nella acquisizione da parte di W3 delle attività *upstream* di Opnet, ossia infrastrutture di rete, apparati e diritti d'uso delle frequenze, per servizi di rete sia fissa sia mobile. Opnet continuerà a svolgere attività a valle, fornendo servizi di rete fissa e mobile ai clienti finali con i marchi Linkem (nei servizi FWA) e Tiscali (nei servizi di telefonia fissa e mobile).

* *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

5. Il 2 febbraio 2024, W3 e OpNet hanno sottoscritto un accordo denominato *Interest Purchase Agreement* (di seguito, "IPA"), ai sensi del quale, al perfezionamento dell'operazione, W3 acquisirà l'intero capitale sociale di BrightCo, ossia la società a responsabilità limitata costituita da OpNet ai fini della presente operazione e in cui saranno conferiti sostanzialmente tutti gli *asset*, i contratti e i diritti di utilizzo delle attività operative.

6. Nel dettaglio, in BrightCo saranno conferite le seguenti attività ora proprietà di Opnet:

- la titolarità dei titoli abilitativi posseduti da Opnet[1] per i diritti d'uso dello spettro pari a 60 MHz nella banda 3,4-3,6 GHz (con l'eccezione della Provincia di Bolzano, dove Opnet detiene 20 MHz) e pari a 112 MHz nella banda 24,5-26,5 GHz, gli *asset* infrastrutturali *wireless* (le torri per l'esercizio di connessioni FWA) e lo spettro per le tecnologie FWA e 5G;

- le apparecchiature di rete (inclusi i *firmware* e *software* necessari) impiegate da Opnet per l'utilizzo dello spettro e della rete, incluse le stazioni base ricetrasmittenti (*base transceiver station*, di seguito, anche "*BTS*");

- l'inventario dei beni di Opnet conservato nei magazzini di Opnet e/o nei magazzini di terzi (a eccezione delle apparecchiature ubicate presso i clienti);

- i diritti di proprietà intellettuale di OpNet relativi alle proprie attività;

- i contratti di lavoro in essere con i dipendenti di OpNet;

- tutti i contratti operativi attivi e passivi stipulati da OpNet;

- la quasi totalità dei contratti di *sale & leaseback* stipulati da OpNet;

- tutti i contratti disciplinanti l'utilizzo degli spazi sui siti utilizzati da OpNet per l'erogazione di servizi FWA e di eventuali altri servizi radio;

- tutti i beni materiali e immateriali utilizzati, acquisiti o detenuti per l'uso in relazione al *business* di OpNet, nonché sostanzialmente tutte le passività e i ricavi operativi, i crediti, i risconti attivi, gli oneri differiti, depositi cauzionali, le somme, commissioni e altri elementi anticipati in relazione all'attività ceduta.

7. L'IPA prevede le seguenti condizioni sospensive:

[omissis].

8. L'IPA prevede le seguenti condizioni accessorie:

[omissis].

9. Il perimetro dell'operazione non ricomprende tutte le azioni e/o quote detenute da OpNet in società da essa controllate[2].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

10. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/1990, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di parte di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

11. Si osserva inoltre che le condizioni accessorie previste dall'IPA siglato dalle Parti e descritte *supra*, possono essere ritenute direttamente connesse e necessarie alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che esse siano limitate temporalmente a un periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione[3].

IV. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

12. In data 30 aprile 2024, è stato richiesto all'Autorità per le Garanzie delle Comunicazione (di seguito anche "AGCOM"), ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione*

---

[1] *[Si tratta di:*
- *l'autorizzazione generale per "l'installazione e la fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica", ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. dell'1° agosto 2003 n. 259 - Codice delle Comunicazioni elettroniche, conseguita a seguito della presentazione in data 28 maggio 2008 di una istanza, redatta conformemente all'allegato 14 (ex 9) del sopracitato decreto. L'attività dell'autorizzazione generale può essere espletata sull'intero territorio nazionale;*
- *l'autorizzazione generale per "Operatore Mobile -MNO", ai sensi dell'articolo 11 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, conseguita a seguito della presentazione in data 4 dicembre 2023 di una istanza, redatta conformemente all'allegato 9 del sopracitato decreto. L'attività dell'autorizzazione generale può essere espletata sull'intero territorio nazionale attraverso l'impiego delle frequenze in banda 3,4-3,6 GHz;*
- *il diritto d'uso della risorsa di numerazione codice MNC 38, associato all'autorizzazione generale per il servizio di installazione e fornitura dirette;*
- *i diritti d'uso delle frequenze per i complessivi 3.302 collegamenti in ponte radio che risultano autorizzati alla data odierna;*
- *i diritti d'uso delle frequenze in banda 3400-3600 MHz, aventi scadenza 31 dicembre 2029;*
- *i diritti d'uso delle frequenze in banda 24,5-26,5 GHz, aventi scadenza 31 dicembre 2024.]*

[2] *[Si tratta delle società: Go Internet S.p.A., Live Protection S.r.l., Project Group Italy S.r.l. e Tessellis S.p.A.]*

[3] *[Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), par. 20.]*

dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", di esprimere un parere relativamente all'operazione di concentrazione in oggetto, in vista dell'adozione del provvedimento finale.

13. In data 20 maggio 2024 è pervenuto il suddetto parere, adesivo alle conclusioni dell'Autorità riportate nello schema di provvedimento.

14. L'AGCOM ha richiamato alcune definizioni dei mercati rilevanti adottate nei propri precedenti provvedimenti, rilevando come le Parti siano attive in mercati all'ingrosso e al dettaglio su rete fissa e mobile e offrono servizi che sono stati oggetto di analisi da parte dell'AGCOM.

15. In relazione ai servizi di telefonia fissa, l'AGCOM ha rappresentato che, con l'ultima delibera adottata relativa all'analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, ai sensi dell'articolo 89 del Codice (delibera n. 114/24/CONS), ha individuato diversi mercati dei servizi al dettaglio su rete fissa:

- mercato dell'accesso alla rete telefonica in postazione fissa per effettuare e/o ricevere chiamate vocali e servizi correlati (accesso al dettaglio per servizi di fonia);
- mercato dell'accesso a banda larga e ultralarga al dettaglio per effettuare la trasmissione di dati ad alta velocità (accesso al dettaglio per servizi dati);
- mercato dei servizi di linee affittate;

16. L'AGCOM rileva che l'Autorità ha individuato un unico mercato dei servizi di accesso al dettaglio su rete fissa, indipendentemente dalla tipologia di servizio (chiamate o servizi dati), dalla tipologia di clientela (residenziale o affari) e dalla tecnologia utilizzata (ADSL, misto rame-fibra, fibra o FWA).

17. In relazione al mercato dei servizi di accesso all'ingrosso, l'AGCOM osserva che nella definizione proposta dall'Autorità non è incluso il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso a banda stretta. L'AGCOM sul punto rileva che, per quanto i servizi di accesso a banda stretta stiano perdendo rilevanza e la portata dell'operazione di concentrazione sia limitata in termini di aumento delle quote di mercato di W3, le Parti (soprattutto W3) sono tuttora attive in questo mercato, per cui si ritiene che non sia opportuna la sua esclusione dal perimetro dei mercati rilevanti individuati dall'AGCM.

18. In ogni caso, l'AGCOM osserva che ai fini del procedimento antitrust, la definizione del mercato rilevante è funzionale a circoscrivere con precisione l'ambito merceologico e geografico dei mercati interessati dall'operazione in esame e, in tal senso, può differire da quella adottata ai fini regolamentari dall'Autorità. Nel caso di specie, l'operazione in questione comporta un aumento modesto delle quote di mercato di W3 in tutti i mercati rilevanti al dettaglio interessati.

19. Pertanto, l'AGCOM conviene che la segmentazione del mercato al dettaglio nei diversi mercati rilevanti individuati non influisca sulle conclusioni dell'Autorità in merito alla inidoneità della concentrazione in esame a ostacolare in misura significativa la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

20. Infine, per quanto concerne la distribuzione delle frequenze tra gli operatori, considerando cautelativamente anche gli accordi di condivisione con Fastweb e Iliad, l'AGCOM ha evidenziato che W3 avrebbe complessivamente una disponibilità d'uso di per sé non critica in termini concorrenziali e solo di poco superiore alla dotazione di altri operatori.

21. Alla luce di tali valutazioni, AGCOM, per i profili di sua competenza, ha espresso parere adesivo allo schema di provvedimento finale relativo alla concentrazione in oggetto.

V. VALUTAZIONI

IV.1 Il settore interessato

22. Preliminarmente appare opportuno osservare che l'operazione di concentrazione ha luogo nel settore delle comunicazioni elettroniche che, nella sua prima e più generale distinzione è rappresentato dalle comunicazioni fisse e mobili.

23. W3, infatti, è attiva in Italia nel settore delle telecomunicazioni fisse e mobili ed è fortemente orientata alla fornitura di accesso mobile a *internet*, di servizi di telefonia mobile e fissa broadband e *ultra-broadband*, nonché all'offerta convergente fisso-mobile. La proposta commerciale di W3 include un'ampia gamma di contenuti, applicazioni e supporti multimediali.

24. La Target è una società costituita ai fini della presente operazione, alla quale OpNet conferirà un ramo d'azienda comprendente sostanzialmente tutti i propri *asset* operativi, inclusi i diritti di utilizzo delle frequenze 5G e le infrastrutture di rete funzionali al loro utilizzo, ad esclusione delle partecipazioni in altre società. Questo ramo d'azienda fornisce servizi di comunicazione elettronica a livello *wholesale* mediante diritti d'uso esclusivo di parte dello spettro nella banda compresa tra 3.4 e 3.6 GHz, nella banda compresa tra 24,5 e 26,5 GHz, nonché diritti d'uso delle frequenze per collegamenti in ponte radio. Tali servizi sono principalmente utilizzati per la fornitura di servizi di accesso a *internet* a banda ultra-larga con tecnologia FWA. Inoltre, il ramo d'azienda in parola è attivo, in misura molto limitata, nella fornitura di questi servizi a livello *retail* a clienti *business* e Pubblica Amministrazione.

25. Tipicamente il mercato dei servizi di telefonia fissa è caratterizzato dalla presenza di una rete, costituita da nodi ognuno dei quali è collegato agli altri per mezzo di linee ad alta capacità (in fibra). Questa infrastruttura è detta rete primaria (o *backbone*). A tale struttura si collegano milioni di utenze con cavi in rame o in fibra (rete secondaria).

26. I servizi di telecomunicazione mobile sfruttano la disponibilità dello Spettro di trasmissione. Gli operatori mobili (di seguito, "MNO") posizionano le proprie infrastrutture attive di trasmissione del segnale su infrastrutture passive di telecomunicazione, vale a dire torri, tetti di edifici (*rooftops*) e altri *asset* infrastrutturali. La domanda di tali servizi è costituita da MNO e *wireless* (come Opnet) che necessitano di installare i propri apparati di rete indispensabili per erogare i servizi di telecomunicazione mobile e fissa tramite *wireless* (ossia FWA). Questi ultimi, in particolare, risultano spesso privi della propria infrastruttura di rete, tali da venir spesso denominati quale clientela completamente "*non-captive*", ovverosia non integrata a livello societario con una *tower company*[4].

27. L'offerta di servizi di ospitalità comprende la messa a disposizione dello spazio sull'infrastruttura passiva, per il quale i clienti pagano un canone al fornitore. Gli operatori di rete mobile installano sulle infrastrutture passive apparecchiature *Radio Access Network* (di seguito, "RAN") come antenne, radio e unità in banda base sulle torri per la trasmissione di segnali mobili. L'insieme delle reti attive e dell'infrastruttura passiva consente al MNO di fornire servizi vocali e di trasmissione dati. La figura 1 che segue descrive i rapporti verticali di filiera all'interno di settore.

Figura 1: Le relazioni verticali nel settore delle telecomunicazioni.

Fonte: Autorità[5].

28. Al fine di favorire lo sviluppo delle reti e di promuovere la concorrenza tra gli operatori, il Codice delle Comunicazioni Elettroniche[6] favorisce alcuni tipi di coinvestimento e condivisione degli *input* fondamentali di produzione, soprattutto per lo sviluppo delle reti di futura generazione, quali attualmente il 5G. Le forme di condivisione sono generalmente classificabili in livello crescente di cooperazione, quali:

- *Passive network sharing*: condivisione delle infrastrutture passive (siti, torri, armadietti, condivisione dei costi di energia elettrica, illuminazione, raffreddamento);
- *Active RAN Sharing*: condivisione delle antenne, degli apparati trasmissivi, delle stazioni radio base e della manutenzione (il c.d. *Multi-Operator Radio Access Network*, di seguito "MORAN"), cui è possibile aggiungere la condivisione dell'input fondamentale, lo spettro di emissioni (*Multi-Operator Core Networks*, di seguito "MOCN");

29. Allo stato, gli operatori MNO nazionali hanno già implementato alcune forme di condivisione, sinteticamente riassunte come segue:

- Il *RAN sharing* tra TIM e Vodafone, che implica *partnership* attiva per la condivisione della rete per il 5G, la condivisione attiva per il 4G, implementata a seguito della creazione della *joint venture* Inwit, che ha accomunato le Divisioni Torri delle due società[7];
- Il *RAN Sharing* con condivisione di frequenze (di tipo MOCN, v. *supra*) tra W3 e Iliad, che ha dato vita alla *joint venture* Zefiro Net s.r.l. (di seguito, "Zefiro")[8].
- L'accordo di coinvestimento tra W3 e Fastweb per lo sviluppo del 5G[9].

30. Con riferimento specifico all'operazione di concentrazione, W3 ha fornito alcune motivazioni economiche a supporto. W3 ritiene infatti che *[omissis].*

---

4 *[V. provvedimento n. 29717 del 15 giugno 2021, §. 31, C12358 - Cellnex Italia/Ck Hutchison Networks Italia, , in Bollettino n. 27/2021.]*

5 *[V. ibidem.]*

6 *[V. Decreto legislativo n. 259/2003 già modificato dal Decreto legislativo n. 207/2021 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)".]*

7 *[V. Decisione della Commissione europea del 6 marzo 2020, M.9674 - Vodafone Italia/Tim/Inwit.]*

8 *[V. S4490 - AGCOM/Costituzione Joint Venture Iliad-Wind Tre per fornitura servizio Mocn, parere reso all'AGCOM in data 5 luglio 2022.]*

9 *[V. provvedimento n. 30985 del 28 novembre 2023. A556 - Richiesta dati per partecipazione gara Consip Tm9, in Bollettino n. 48/2023. Sul punto W3 ricorda di mettere "a disposizione di Fastweb il proprio spettro comprendente i 20 MHz nella banda 3.600 MHz sull'intero territorio nazionale fino al 31 dicembre 2029".]*

31. Da questo punto di vista, W3 ritiene di poter conseguire *[omissis].*

IV.2 I mercati rilevanti

32. Alla luce delle attività svolte dalle Parti, si ritiene che l'operazione riguardi principalmente i mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga/ultralarga, dei servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa a banda larga/ultralarga, nonché dei servizi di connettività alle imprese, come di seguito maggiormente dettagliati nell'individuazione dei mercati rilevanti.

Mercato 1: servizi di accesso all'ingrosso (wholesale) alla rete fissa a banda larga/ultralarga

33. Secondo la consolidata prassi decisionale dell'Autorità e della Commissione Europea (di seguito, "Commissione"), il mercato dei servizi di accesso alla rete risulta suddiviso a seconda che i servizi siano offerti all'ingrosso (*wholesale*) o al dettaglio (*retail*). In particolare, le attività svolte a livello *wholesale* consistono nella fornitura di servizi di accesso alla rete fissa ad operatori che, utilizzando in tutto o in parte le infrastrutture di trasmissione non proprie, forniscono, a loro volta, accesso alla rete agli utenti finali.

34. Al riguardo, l'Autorità ha riconosciuto in più occasioni il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga come autonomo e distinto rispetto a quello *retail*, definendolo come ricomprendente i servizi che permettono agli operatori di telecomunicazione di fornire servizi ai clienti finali tramite l'accesso alla rete fissa locale a banda larga e ultra-larga[10]. La dimensione geografica individuata dall'Autorità in relazione al mercato merceologico ha estensione nazionale[11].

35. Il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga/ultralarga può essere ulteriormente segmentato per tecnologia di trasmissione per i servizi di accesso alla rete fissa: i) *Fixed Wireless Access* (v. *supra*); ii) *Fiber to the Home* (di seguito, "FTTH") nel caso la connessione broadband arrivi tramite il cavo in fibra direttamente sino all'utenza o iii) *Fiber to the Cabinet* (di seguito, "FTTC"), nell'eventualità la connessione broadband in fibra arrivi sino a delle postazioni in strada (i c.d. "armadio ripartilinea") e poi venga collegata all'utenza tramite cavi in rame. La Figura 2 che segue rappresenta graficamente le caratteristiche per tecnologie di trasmissione.

Figura 2 - rappresentazione grafica delle caratteristiche delle tecnologie di trasmissione

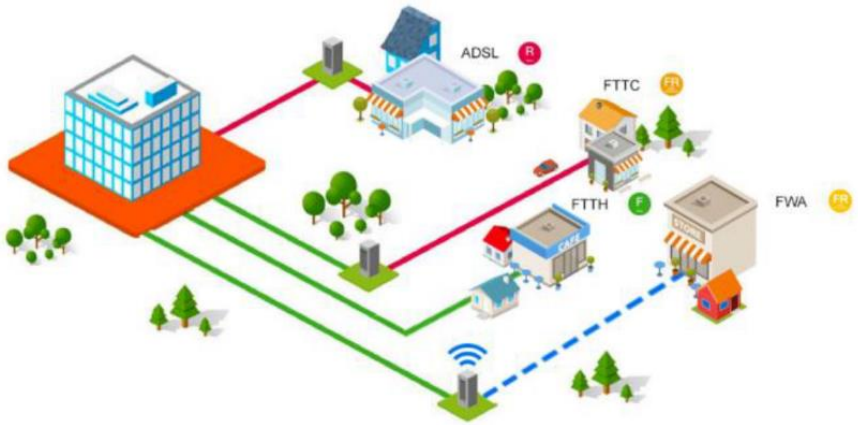

Fonte: le Parti

10 *[Cfr., ex multis, provvedimento n. 30382 del 22 novembre 2022, C12476 - Marbles/Irideos,in bollettino n.44/2022; provvedimento n. 30002 del 15 febbraio 2022, I850 - Accordi Fibercop, in Bollettino n. 7/2022 e provvedimento n. 28162del 25 febbraio 2020, A514 - Condotte fibra Telecom Italia, in Bollettino n. 10/2020 . Per quanto concerne la Commissione europea, essa ha astrattamente considerato eventuali sotto-segmentazioni ulteriori di tale mercato basate su: (i) tipo di accesso e (ii) infrastruttura della rete, senza tuttavia esprimersi in maniera definitiva (cfr. decisione del 28 luglio 2021, M.10153 - Orange / Telekom Romania Communications, §. 125; decisione del 29 settembre 2019, M.6990 - Vodafone / Kabel Deutschland, §. 161; decisione del 9 luglio 2018, M.8808 - T-Mobile Austria/UPC Austria, §§ 74-76 e decisione del 26 giugno 2009, M.5532 - Carphone Warehouse/Tiscali UK, §§. 28-34). La Commissione europea ha, inoltre, escluso eventuali segmentazioni del mercato sulla base: (i) della velocità (e, in particolare, le segmentazioni (a) 30 Mbit/s-300 Mbit/s, (b) 300 Mbit/s e oltre) o (ii) delle modalità di distribuzione (xDSL, fibra, cavo) sostenendo, rispettivamente, la sostituibilità dei servizi di accesso alla rete al di sopra di una certa velocità dal lato della domanda e l'insensibilità degli utenti rispetto alle modalità di trasmissione (cfr. decisione del 19 novembre 2020, M.9871 - Telefonica/Liberty Global/JV).]*

11 *[V. provvedimento n. 30382 del 22 novembre 2022, C12476 - Marbles/Irideos, cit..]*

Mercato 2: Servizi al dettaglio (retail) su rete fissa

36. L'offerta di servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa consiste nella fornitura di un collegamento alla rete attraverso tecnologie di linea fissa direttamente agli utenti finali[12].

37. Nei propri precedenti, la Commissione ha identificato un mercato del prodotto distinto per i servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa.

38. In tale contesto, la Commissione ne ha considerato i seguenti possibili segmenti, lasciandone sempre aperta, tuttavia, l'esatta definizione:

(a) tipologia di prodotto (banda larga, banda stretta e ad accesso dedicato, ossia);

(b) tecnologia di distribuzione (ADSL, fibra ottica, banda larga mobile, ossia FWA, FTTH e FTTC, v. *supra* e Figura 2) e/o

(c) tipologia di cliente (clienti residenziali e piccole imprese, da un lato, e grandi imprese ed enti pubblici, dall'altro).

39. Quanto all'estensione del mercato, la Commissione europea ha considerato il mercato dei servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa come avente (a) dimensione nazionale ovvero (b) sovra-nazionale, con estensione regionale, senza, tuttavia, esprimersi in maniera definitiva e lasciando aperta tale definizione.

40. In relazione alla presente operazione non si ritiene di dover addivenire a definizioni del mercato rilevante dei servizi al dettaglio su rete fissa che contempli una di tali segmentazioni.

Mercato 3: Servizi di accesso all'ingrosso (wholesale) alla rete mobile

41. I servizi di accesso all'ingrosso e di "*call origination*" alla rete mobile sono servizi forniti dagli MNO agli operatori virtuali come, ad esempio, i Mobile Virtual Network Operators (di seguito "MVNO").

42. In particolare, si tratta della fornitura di una serie di servizi di telecomunicazione all'ingrosso su una rete di telefonia mobile allo scopo di fornire servizi di telecomunicazione mobile al dettaglio ai clienti finali.

43. Tali servizi comprendono l'accesso all'ingrosso alla rete mobile, nonché l'originazione e la terminazione delle chiamate ed il *roaming* internazionale, sia per i servizi vocali che per gli SMS e il trasferimento di dati.

44. Il mercato all'ingrosso di questi servizi è, quindi, costituito: dal lato dell'offerta, dagli MNO, i quali possiedono le proprie reti mobili; dal lato della domanda, dagli operatori virtuali che richiedono di accedere alle reti degli MNO al fine di poter così fornire i propri servizi di telefonia mobile a livello *retail*.

45. Sul punto, la Commissione, nelle proprie precedenti decisioni, ha ritenuto che i servizi di accesso alla rete mobile e di "*call origination*" siano parte dello stesso mercato[13]. A tal riguardo, la Commissione ha sottolineato che entrambi tali servizi sono da considerarsi come elementi fondamentali per gli operatori virtuali al fine di garantire loro la possibilità di fornire i propri servizi *retail* di telecomunicazione mobile e sono, pertanto, generalmente forniti insieme. I precedenti individuano l'estensione geografica di tali mercati quale nazionale, in ragione dall'esistenza di stringenti barriere normative che regolano i vari mercati nazionali delle telecomunicazioni, nonché dal fatto che la portata geografica dei diritti d'uso concessi ai vari MNO è, per l'appunto, nazionale.

Mercato 4: servizi di accesso al dettaglio (retail) alla rete mobile

46. L'offerta di servizi di accesso al dettaglio alla rete mobile consiste nella fornitura di un collegamento alla rete attraverso tecnologie di linea mobile direttamente agli utenti finali. Tale accesso consente agli utenti finali di effettuare chiamate vocali nazionali e internazionali, inviare e ricevere messaggi e utilizzare dati mobili.

47. Secondo i precedenti della Commissione, il mercato rilevante del prodotto ricomprende tutti i servizi di accesso al dettaglio alla rete mobile, senza ulteriori segmentazioni in base al tipo di servizio (chiamate vocali, SMS, MMS, servizi di dati *internet* mobili) o alla tecnologia di rete utilizzata (4G, LTE, 5G). La dimensione geografica del mercato dei servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa è nazionale[14].

Mercato 5: Servizi di telecomunicazione/connettività al dettaglio per le imprese

48. I servizi di telecomunicazione al dettaglio per le imprese comprendono un ampio novero di servizi offerti da operatori di telecomunicazioni a clienti c.d. *entreprise*. Questi possono consistere, tra l'altro, nella gestione di parchi

---

12 *[Cfr. decisione della Commissione europea del 30 maggio 2023, M.10994 - Liberty Global/Fluvius/Netco, §. 91; decisione della Commissione europea del 18 ottobre 2019, M.9433 - MEIF 6 Fibre/KCOM Group, §. 27 e decisione della Commissione europea del 18 luglio 2019, M.8864 - Vodafone/Certain Liberty Global Assets, §. 47.]*

13 *[Cfr., ex multis, decisione della Commissione europea del 18 luglio 2019, M.8864 - Vodafone/Certain Liberty Global Assets, §. 248; decisione della Commissione europea del 3 agosto 2016, M.7978 - Vodafone/Liberty Global/Dutch JV, §. 187; decisione della Commissione europea dell'11 maggio 2016, M.7612 - Hutchison 3G UK/Telefónica UK, §§. 296-300; decisione della Commissione europea del 2 luglio 2014, M.7018 - Telefónica Deutschland/E-Plus, §§. 77-79; decisione della Commissione europea del 28 maggio 2014, M.6992 - Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland, §.156; decisione della Commissione europea del 12 dicembre 2012, M.6497 - Hutchison 3G Austria/Orange Austria, §§. 61-63; decisione della Commissione europea dell'1° marzo 2010, M.5650 - T Mobile/Orange UK, §§. 27-30; decisione della Commissione europea del 27 novembre 2007, M.4947 - Vodafone/Tele2 Italy/Tele2 Spain, §. 15.]*

14 *[Cfr., ex multis, decisione della Commissione europea del 30 maggio 2023, M.10994 - Liberty Global/Fluvius/Netco, §. 129; decisione della Commissione europea del 10 marzo 2022, M.10515 - Iliad/UPC Polska, §§. 19 ss. e decisione della Commissione europea del 28 luglio 2021, M.10153 - Orange/Telekom Romania Communications, §§ 23 ss..]*

SIM aziendali, nella fornitura di servizi *cloud* e di intelligenza artificiale, nonché in servizi correlati alla c.d. cybersicurezza e alla costituzione di reti aziendali interne.

49. Nei propri precedenti[15], la Commissione ha considerato una definizione che comprende i seguenti servizi:
- il mercato della connettività aziendale al dettaglio (che contempla i servizi di telecomunicazione fissa acquistati da grandi imprese ed enti pubblici per fornire connettività dati tra più siti produttivi/sedi locali), il quale potrebbe essere potenzialmente segmentato distinguendo tra:
- servizi di accesso a banda larga per grandi clienti imprenditoriali; e
- servizi di fornitura di linee affittate al dettaglio, che si concretizza nel riservare capacità dedicata sulla rete a grandi imprese con più siti aziendali per la costituzione di reti interne o per il collegamento di sedi/asset; e
- servizi di *Virtual Private Network* (VPN), che consistono in connessioni protette alla rete per i dispositivi di clienti imprenditoriali, orientate alla trasmissione sicura di dati sensibili e a permettere i collegamenti da remoto a reti aziendali;
- un potenziale segmento non residenziale del mercato dell'accesso alla rete fissa al dettaglio;
- il mercato dei servizi IT per le imprese, il quale potrebbe essere segmentato, a sua volta, sulla base della funzione di tali servizi (ad esempio, manutenzione e assistenza *software*, *outsourcing*) e sulla base del settore industriale.

50. La Commissione ha individuato una dimensione nazionale per tale mercato merceologico.

51. Alla luce delle attività delle Parti, l'operazione sembra interessare solo una piccola parte dei servizi ricompresi in tale ambito ossia quelli relativi alla fornitura di:
- servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa a banda larga/ultralarga per i clienti c.d. non residenziali, ossia imprese e pubbliche amministrazioni;
- *leased lines*;
- servizi di reti private ("*private networking*") a determinati clienti imprenditoriali con necessità di collegamenti interni e armonizzazione dei propri sistemi informatici.

52. Ad ogni modo, non è necessario pervenire ad una conclusione circa la definizione di tale potenziale mercato rilevante dal punto di vista merceologico in ragione dei limitati effetti dell'operazione (v. *infra*).

Mercato 6: Servizi e fornitura di impiantistica per telecomunicazioni

53. Nei propri precedenti[16], l'Autorità ha definito il mercato dell'impiantistica per telecomunicazioni come un mercato che include le attività di ricerca, progettazione, costruzione, posa in opera e manutenzione degli apparati *wireless* (stazioni radio base, ripetitori, sistemi radianti, ponti radio) e *wireline* (apparati trasmessivi in cavo coassiale e fibra ottica) degli operatori radiomobili e di rete fissa, nonché degli operatori wireless broadband. La dimensione geografica di tale mercato è di estensione nazionale.

Mercato 7: servizi di leased lines, backhaul e P2P

54. Le linee affittate (c.d. *leased lines*) all'ingrosso sono circuiti parziali che consentono ai fornitori di telecomunicazioni di estendere le proprie reti a vari siti per la fornitura di servizi di connettività aziendale o per le proprie esigenze di *backhaul* mobile.

55. I servizi di *backhaul* sono relativi ai collegamenti tra infrastrutture di rete. Le reti di *backhaul* possono essere composte da *backhaul wireless* o fisso. I servizi di *backhaul* fisso possono essere forniti su cavi in fibra ottica o su cavi in rame.

56. In aggiunta, in precedenti decisioni della Commissione, sono stati ricompresi all'interno di un mercato delle *leased lines* anche i servizi relativi a collegamenti *point-to-point* (di seguito, "P2P").

57. L'Autorità, nei propri precedenti, ha individuato la dimensione geografica del potenziale mercato delle *leased lines*, così come quelli del *backhauling* o dei collegamenti P2P, quale nazionale.

58. In ragione della rilevanza limitata delle attività Parti in tale settore non è necessario pervenire, in questa sede, ad una conclusione circa la definizione merceologica dei potenziali mercati o segmenti sopra menzionati.

Mercato 8: Servizi di rete privata

59. I sevizi di rete privata (c.d. *private networking*) consistono nella fornitura di sistemi di comunicazione attraverso tratti di rete fissa o mobile progettati e realizzati sulla base delle specifiche esigenze del cliente. Tali servizi sono generalmente forniti a imprese di grandi dimensioni che necessitino di collegare la propria sede centrale alle sedi periferiche o di gestire telematicamente e in maniera coordinata processi industriali complessi. Allo stesso tempo, sistemi di rete privata sono spesso realizzati, tra le altre cose, per permettere un'efficiente trasmissione dati all'interno di grandi scali portuali e aeroportuali o la gestione di grandi reti infrastrutturali.

---

15 *[Cfr. decisione della Commissione europea del 20 aprile 2015, M.7499 - Altice/PT Portugal, §§. 54 ss.; decisione della Commissione europea del 26 luglio 2021, M.10070 - Eurofiber/Proximus/JV, §§. 82 ss. e, a contrario, decisione della Commissione europea del 30 maggio 2023, M.10994 - Liberty Global/Fluvius/Netco, §. 94.]*

16 *[Cfr. provvedimento n. 20681 del 13 gennaio 2010, C10396 - Consiag/Estra Group, in Bollettino n.2/2010; provvedimento n. 20362 del 1° ottobre 2009, C10270 - Semitec/Ramo di azienda di Emicom,in Bollettino n. 39/2009; provvedimento n. 30639 del 16 maggio 2023, C12523 - IQ-EQ Fund Management (Ireland)/PS Reti, in Bollettino n. 21/2023.]*

60. A ogni modo, non è necessario pervenire ad una conclusione circa la possibile definizione dal punto di vista merceologico e geografico, posto che l'operazione non è idonea a sollevare alcuna preoccupazione concorrenziale in tale ambito e non esistono precedenti al riguardo.

IV.3 Le osservazioni in esito all'avviso al mercato

61. In data 10 aprile 2024 sono pervenute alcune osservazioni da parte di Iliad Italia S.p.A. (di seguito, "Iliad"), operatore MNO attivo a livello nazionale nel settore mobile (e recentemente anche nel fisso), che ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano a seguito della concentrazione tra Wind S.p.A. e H3G[17]. Infatti, gli impegni sottoscritti dalle società al fine di procedere alla *Joint Venture* hanno previsto l'ingresso di un nuovo operatore MNO al fine di mantenere un numero di quattro operatori mobili attivi nel mercato.

62. In estrema sintesi, Iliad ha rappresentato che all'esito dell'acquisizione da parte di W3 dei diritti d'uso di OpNet, si verificherebbe, "*e per la prima volta, la circostanza più che eccezionale per cui in capo ad un unico operatore (W3) si concentrerebbe la disponibilità complessiva di 120 MHz di frequenza nella banda 3.4-3.8 GHz*", cumulo che eccederebbe alcune soglie di accaparramento dello spettro oltre i 100 MHz[18]. Ciò accadrebbe nelle "*cosiddette bande pioniere del 5G (3.4-3.8 GHz), armonizzate ai sensi della decisione comunitaria n. 2008/411/EC, come modificata dalla decisione (UE) 2019/235, e richiamata anche all'articolo 54 della Direttiva 2018/1972/UE*" [19]. Secondo Iliad, la disponibilità di risorse spettrali adeguate costituisce infatti un elemento essenziale per permettere ad un operatore di competere efficacemente.

63. Pertanto, ad avviso di Iliad, l'operazione di concentrazione comporterebbe:

- "*un ostacolo significativo allo svolgimento di un effettivo confronto competitivo nel settore delle offerte di telefonia mobile attraverso un accumulo eccessivo di dotazione frequenziale in capo ad un solo operatore, ben oltre il limite "anti-accaparramento" e "anticoncentrazione" individuato dall'Agcom nella recente delibera n. 66/22/CONS, contenente il parere al Ministero sull'autorizzazione all'operazione di trasferimento reciproco di frequenze Linkem-TIM;*

- *una ancora più marcata simmetria in termini di dotazioni frequenziale tra i 3 principali MNO,* [omissis][20].

64. Intervenuta in audizione, in data 22 aprile 2024, Iliad ha nuovamente rappresentato che ad esito dell'acquisizione W3 avrà la disponibilità dello spettro per 120 MHz e *[omissis].*

65. Iliad ha inoltre rappresentato *[omissis][21].*

66. In audizione, quindi, Iliad ha infine richiesto che, *[omissis].*

IV.4 Le ulteriori informazioni depositate agli atti da Wind Tre

67. W3 ha integrato la propria documentazione in due occasioni (12 e 24 aprile 2024) ed è intervenuta in audizione in data 22 aprile 2024.

68. Nella prima integrazione, W3 ha fornita una nota in cui ha chiarito, proprio in riferimento alla disciplina dei rapporti in essere tra la società notificante e Iliad, che "*il contratto in essere con la società Iliad S.p.A. prevede che sia possibile una estensione sia territoriale che della porzione di spettro interessata dalla condivisione con la stessa* [omissis]".

69. W3 ha rappresentato come sia previsto *[omissis]* che Iliad e W3 possano concordare l'estensione dello spettro *[omissis]* allo stato messo a disposizione della società comune Zefiro per le attività svolte dalla JV stessa a favore delle parti, nel qual caso si procederebbe alla richiesta delle necessarie autorizzazioni previste dal Codice della Comunicazioni elettroniche. Inoltre, il contratto Iliad/W3 integra già la possibilità di essere ampliato in futuro con riguardo al suo ambito territoriale, *[omissis]* e subordinatamente alle necessarie autorizzazioni regolamentari e antitrust.

70. Nel corso dell'audizione del 22 aprile 2024, W3 ha specificato *[omissis].*

71. Sul tema dell'operazione, W3 ha affermato che *[omissis].*

72. Infine, W3 considera l'operazione quale inidonea a sollevare qualsivoglia criticità di natura concorrenziale ma, cionondimeno, con la comunicazione del 24 aprile W3, richiamando i "*più generali obblighi di correttezza e buona fede applicabili sia a Wind Tre sia a Iliad*" si è impegnata *[omissis][22]".*

---

[17] *[V. decisione della Commissione europea del 1° settembre 2016, M.7758 - Hutchison 3g Italy/Wind/Jv.]*

[18] *[Iliad, sul punto, richiama che "all'esito dell'operazione in questione […], con l'operazione risulterebbe ampiamente superato il cap (intra-banda ed inter-banda) di 100MHz, previsto dall'art. 3, comma 2, lett. c, della delibera AGCOM 231/18/CONS12, più volte identificato quale misura necessaria in funzione anti-accaparramento (cfr. §§. 158 ss. delibera 231/18/CONS) e quale limite anticoncentrazione (cfr. §. 17 delibera 66/22/CONS), proprio in virtù del nuovo scenario 5G in quanto ormai, sulla base delle attuali raccomandazioni comunitarie, l'intera banda 3.4-3.8 GHz è da ritenersi una risorsa di rilievo per lo sviluppo dei servizi 5G (§. 158 delibera 231/18/CONS)".]*

[19] *[V. osservazioni Iliad, pervenute in data 11 aprile 2024.]*

[20] *[V. ibidem.]*

[21] *[Omissis].*

[22] *[Cfr. comunicazione inviata all'Autorità da W3 in data 24 aprile 2024.]*

IV.5 Gli effetti dell'operazione

73. L'operazione di concentrazione notificata da Wind Tre non solleva preoccupazioni sotto il profilo concorrenziale. In particolare, si osserva che le quote di mercato detenute congiuntamente dalle Parti nei numerosi mercati individuati, anche considerate importante segmentazioni, non sembrano destare profili di preoccupazione tali che la concentrazione possa ostacolare "*in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante*"[23].

Effetti orizzontali della concentrazione

74. In relazione alle possibili sovrapposizione orizzontali tra le attività delle imprese, l'operazione di concentrazione non appare idonea a determinare alcun mercato interessato.
75. Più in particolare, dal punto di vista orizzontale, in ciascuno dei potenziali mercati o segmenti (comunque definiti) in cui entrambe le Parti sono, sia pure in minima parte, presenti, e segnatamente quelli relativi al:
- Mercato 2: servizi di accesso al dettaglio (*retail*) alla rete fissa, anche eventualmente nei segmenti:
• accesso al dettaglio alla rete fissa a banda larga/ultralarga,
• accesso al dettaglio alla rete fissa a banda larga/ultralarga con tecnologia *Fixed Wireless Access* (FWA),
• servizi all'accesso al dettaglio alla rete fissa a banda larga/ultralarga per clienti *business*,
- Mercato 5: servizi al dettaglio di telecomunicazioni/connettività per le imprese,
- Mercato 7: servizi di *leased lines*, *backhauling* e collegamenti P2P,
- Mercato 8; reti private (*private network*),
76. In tali mercati (e segmenti), a esito dell'operazione W3 registrerà un incremento della propria di mercato inferiore all'1%.
77. In nessuno di tali mercati o segmenti, peraltro, W3 è il primo operatore e sono sempre presenti concorrenti qualificati e detentori di quote di mercato superiori. In altri termini, la concentrazione non è suscettibile di integrare preoccupazioni riguardo effetti unilaterali.

Effetti verticali della concentrazione

78. Parimenti, l'operazione non sortisce effetti di natura verticale. Infatti, nei mercati delle telecomunicazioni fisse, W3 e Opnet non sono presenti, fuorché come operatori che forniscono servizi di accesso alla rete alle proprie divisioni commerciali attive a valle.
79. Nei mercati delle telecomunicazioni mobili, W3 è attivo sia *upstream* come operatore che fornisce servizi di accesso all'ingrosso (*wholesale*) alla rete sia come operatore di servizi alla clientela finale (*retail*). Tuttavia, Opnet non è presente nel mercato a monte, dove le sue infrastrutture sono praticamente dedicate a servire *[omissis].*

Tabella 1: [omissis]

Fonte: [omissis]

Effetti coordinati della concentrazione

80. Con riferimento a possibili effetti coordinati, l'incremento delle quote di mercato di W3 (v. *supra*) non appare idoneo ad alterare il comportamento degli altri operatori nei mercati individuati.

Allocazione delle frequenze

81. Con riferimento alla distribuzione dei diritti d'uso delle frequenze, presente nelle osservazioni di Iliad (v. *supra*), si precisa preliminarmente che l'operazione determina un trasferimento di dotazioni di spettro che consente a W3 di giungere a una posizione di maggiore equilibrio rispetto allo spettro a disposizione di Tim e Vodafone, specie per quanto concerne le frequenze occorrenti per lo sviluppo della rete 5G. Infatti, sommando i blocchi di frequenze che Tim, Vodafone e W3 rispettivamente avrebbero dopo la concentrazione, si ottiene una situazione di maggiore competitività prospettica di W3, che così riuscirebbe a colmare il divario di dotazioni di diritti d'uso delle frequenze, utili ai fini delle comunicazioni in 5G, rispetto a Tim e Vodafone, più o meno equiparando quantitativamente le frequenze in licenza a questi due operatori. La figura 3 che segue sintetizza l'allocazione delle frequenze di utilizzo dello spettro elettromagnetico in capo agli operatori.

[23] *[Cfr. articolo. 6, comma 1, legge n. 287/1990.]*

Figura 3: allocazione delle frequenze di utilizzo dello spettro elettromagnetico antecedente all'operazione di concentrazione

Banda di Frequenza (MHz)	TIM	VODAFONE	WIND TRE	ILIAD	FASTWEB	OPNET
700	20	20	0	20	0	0
800	20	20	20	0	0	0
900	20	20	20	10	0	0
1500 (SD)	20	20	0	0	0	0
1800	40	40	40	20	0	0
2100	30	30	40	20	0	0
2600	30	30	70	20	0	0
3400-3600	20	0	0	0	40	60
3600-3800	80	80	20	20	0	0
26000	200	200	200	200	200	0
Totale	*480*	*460*	*410*	*310*	*240*	*60*

Condivisione tramite accordo SLICE

Condivisione tramite accordo JV Zefiro (solo in "area JV")

Futuro TRASFERIMENTO CONTROLLO SOCIETA Operazione Brightco S.r.l.

NB: Le frequenze di Wind Tre sono condivise -secondo il colore corrispondente- con Fastweb (in tutto il territorio nazionale) e con Iliad (nella "area JV" gestita da Zefiro Net).

Fonte: le Parti

82. Sul punto si osserva come il ribilanciamento di frequenze tra operatori si svolga proprio in relazione alla banda di frequenze di maggiore pregio per lo sviluppo del 5G, cioè le frequenze che più garantiranno una copertura del territorio effettiva con tecnologia 5G e, quindi, influiranno sugli assetti concorrenziali dinamici delle telecomunicazioni mobili[24]. Rispetto alla situazione antecedente l'operazione, vi saranno non più due (Tim e Vodafone) bensì tre operatori con una dotazione di frequenze idonea ad assicurare che la propria rete 5G potrà funzionare in modo efficiente e autonomo rispetto alle frequenze di altri operatori.

83. Sul tema delle osservazioni di Iliad, relativamente alla distribuzione delle frequenze tra gli operatori, in primo luogo, si rileva che si tratta di questioni non attinenti in via diretta all'operazione di concentrazione in esame. In effetti, Iliad *[omissis].* Tale situazione è attribuibile all'esito della procedura di gara per l'assegnazione delle frequenze utili ai fini della trasmissione del segnale in 5G, svoltasi nel 2018. In secondo luogo, si osserva che *[omissis].* Sotto tale aspetto, infatti, appare opportuno rilevare che la Direttiva (UE) 2018/1972 (Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche) presenti delle aperture molto evidenti a favore di forme spinte di condivisione dello spettro radio[25].

84. Peraltro, sul punto, si evidenzia l'intendimento di W3, contenuto nella comunicazione pervenuta in data 24 aprile 2024 (v. paragrafo 72), *[omissis].*

85. Pertanto - tenuto conto che la questione della ripartizione delle frequenze tra gli operatori non appare di inerenza diretta all'operazione di concentrazione né presenta immediati risvolti di natura concorrenziale e, da ultimo, considerati anche gli intendimenti manifestati da W3 descritti *supra [omissis],* con riferimento a tale risorsa, delle imprese soggette a controllo di vigilanza del regolatore, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, non si ravvisano elementi idonei a ostacolare in misura significativa la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

86. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, pertanto, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

---

[24] *[La Global System for Mobile Communications, nota comunemente come GSMA, ossia la lobby degli operatori di telefonia mobile globale, descrive lo spettro compreso tra 3,3 GHz e 3,8 GHz come ideale per il 5G.]*

[25] *[In particolare, al Considerando 119, viene ad esempio statuito che "Con l'aumento della domanda di spettro radio e nuove applicazioni e tecnologie variabili che richiedono un accesso e un uso più flessibili dello spettro radio, gli Stati membri dovrebbero promuovere l'uso condiviso dello spettro radio […]. Sempre più la condivisione rappresenta una soluzione propizia a un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio, in quanto consente a più utenti o dispositivi indipendenti l'accesso alla stessa banda di spettro radio in funzione di diversi tipi di regimi giuridici, onde rendere disponibili ulteriori risorse dello spettro radio, aumentando l'efficienza d'uso e facilitando l'accesso per i nuovi utenti".]*

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
Guido Stazi	*Roberto Rustichelli*